



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sig.ri Clienti dello Studio

Circolare n. 14 del 09/04/2020

OGGETTO:	Emergenza “Coronavirus”. Sospensione “limitata” termini di pagamento Contributi, Premi e Ritenute lavoratori dipendenti e assimilati - Nuove scadenze. Estensione della Cassa Integrazione agli assunti nel periodo compreso tra il 24/02/2020 ed il 17/03/2020.
-----------------	--

Sulla scorta delle disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 (in vigore da oggi), pubblicato ieri sera nella Gazzetta Ufficiale n. 94, si sono delineati gli scenari concernenti il nuovo quadro delle scadenze dei contributi, premi e ritenute fiscali dei lavoratori subordinati e assimilati. Nella stessa disposizione sono stati confermati, per alcuni soggetti, i termini di sospensione già introdotti con il Decreto “Cura Italia”.

La situazione, pertanto, appare in concreto essere la seguente.

A) SOSPENSIONE PER ALCUNI SETTORI A PRESCINDERE DAL FATTURATO.
"SCADENZA 16 APRILE 2020"

Sono stati individuati alcuni settori considerati più colpiti dalla crisi per i quali, a prescindere dal fatturato prodotto nel 2019, è stata offerta la possibilità di rinviare il versamento scaduto il 16 Marzo 2020 e altrettanto potranno fare con quello che scadrà il prossimo 16 Aprile. Il rinvio è stabilito al 31 Maggio prossimo, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni ed interessi o in 5 rate (la prima a Maggio). I settori coinvolti sono: turistico – alberghiero, termale, trasporto merci e passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi, divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi, centri scommesse, gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e volontariato (Cfr. Art. 18, comma 8, D. L. 23/2020).

B) SOSPENSIONE PER SETTORI, DIVERSI DAI PRECEDENTI, CON VOLUME AFFARI ANNUO FINO A 50 MILIONI DI EURO NEL 2019.
"SCADENZA 16 APRILE 2020"

Per questi soggetti, qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, **sono sospesi, per i mesi di aprile 2020, i termini dei versamenti** in oggetto (Cfr. Art. 18, commi 1 e 2, D. L. 23/2020).

Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo, e il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (Cfr. Art. 18, comma 7, D. L. 23/2020). Questi contribuenti, nel caso abbiano intrapreso l'attività lavorativa dopo il 31 marzo 2019, potranno sospendere i versamenti a prescindere da ogni raffronto in termini di fatturato con periodi precedenti (Art. 18, comma 5, D. L. 23/2020).

C) SOSPENSIONE PER TUTTI I SETTORI CON VOLUME AFFARI ANNUO FINO A 50 MILIONI DI EURO NEL 2019.

"SCADENZA 18 MAGGIO 2020"

Per questi soggetti, qualora abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta, **sono sospesi, per i mesi di maggio 2020, i termini dei versamenti** in oggetto (Cfr. Art. 18, commi 1 e 2, D. L. 23/2020). Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo, e il contribuente intenda avvalersi di tale facoltà, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 (Cfr. Art. 18, comma 7, D. L. 23/2020). Questi contribuenti, nel caso abbiano intrapreso l'attività lavorativa dopo il 31 marzo 2019, potranno sospendere i versamenti a prescindere da ogni raffronto in termini di fatturato con periodi precedenti (Art. 18, comma 5, D. L. 23/2020).

Per i soggetti, invece, diversi da quelli indicati al punto "A", con volume d'affari 2019 superiore a due milioni di euro, che potevano optare per lo spostamento dei termini di versamento dal 16 al 20 marzo scorso, possono ora – qualora non avessero potuto rispettare la predetta scadenza – pagare entro il prossimo 16 aprile senza ulteriori oneri aggiuntivi (Cfr. Art. 21, comma 1, D. L. 23/2020).

Vi informiamo, inoltre, che sulla base di quanto previsto dall'Art. 41 del D.L. 23/2020, le disposizioni in materia di cassa integrazione si applicano anche ai lavoratori assunti nel periodo corrente dal 24/2/2020 al 17/3/2020.

Rimaniamo come sempre a disposizione per ogni ragguaglio in merito, riservandoci di informarVi tempestivamente su ogni aggiornamento che possa riguardare l'emergenza in atto.

L'occasione è sempre gradita per salutarVi cordialmente.

DOT. GIUSEPPE PIRINU
